



Titolo

Processo sportivo in genere – autonomia del giudizio sportivo – diversa valutazione rispetto all'ordinamento generale – ammissibilità

Descrizione

In relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all'ordinamento federale, fermo restando l'eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 105/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 3, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0105 CFA del 11 aprile 2024 (Procura federale interregionale/Sig. Fabio Lamesi - A.S.D. Priverno A. Palluzzi)